

Deroga alle distanze in caso di opere realizzate per abbattere le barriere architettoniche

Data di pubblicazione: 09/04/2018

Si segnala la **sentenza 27 marzo 2018 n. 809** con cui la **Prima Sezione del TAR Lombardia** ha respinto il ricorso di una società contro l'autorizzazione comunale rilasciata, in applicazione della legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche, per la realizzazione di un ascensore e di un vano scala a distanza inferiore a dieci metri dal manufatto di sua proprietà.

Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del DPR n. 380/2001, le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile; conseguentemente, in tali casi non risulta applicabile l'articolo 9 del DM n. 1444/1968.

“E’ stato, invero, affermato che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 79 del d.p.r. n. 380/2001 porta ad estendere la deroga delle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (dettate nel comma 1 dell’art. 79 cit.) anche agli atti di normazione primaria, con il corollario di dover limitare al dato testuale il richiamo all’art. 873 c.c. e quindi dell’inapplicabilità della disciplina delle distanze dai fabbricati alieni prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968”¹

La normativa, precisa la sentenza in rassegna, prevede, quindi, nel caso di opere realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, una specifica e automatica deroga alla disciplina delle distanze prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

“Né l’applicazione di tale normativa è preclusa per la realizzazione di nuove opere prive di autonomia funzionale, come gli ascensori, che vengono ritenuti dalla giurisprudenza alla stregua di “volumi tecnici o impianti tecnologici”² [...] e come la scala, nel caso di specie, realizzata all’esterno per assicurare l’uscita degli utenti dall’ascensore senza incontrare ostacoli architettonici costituiti dai gradini preesistenti”.

Il Collegio ricorda altresì che, per barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 2, lett. A), punti a) e b), DM 14 giugno 1989 n. 236, si intendono “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria

¹ V. T.A.R. Lazio, Latina, 22 settembre 2014, n. 726

² V. Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 6253

ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”, ovvero “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”.

Fra tali ostacoli debbono sicuramente annoverarsi le scale dei palazzi a più piani, “*non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento – e, dunque, di “disagio” – per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici*”.

Alla luce di tale definizione, non può negarsi che l’installazione di ascensori costituisca anche rimozione di barriere architettoniche.³ Nel caso di specie, gli interventi realizzati, conclude il Giudice, rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche, non trattandosi, come invece affermato da parte ricorrente, di opere idonee a migliorare i servizi e il valore immobiliare dell’edificio.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell’espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell’articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

³ Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1032